

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mestieri e attività lavorative;
 - e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio dei comuni aderenti all'Unione Insieme sul Serio

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. I Comuni dell'Unione salvaguardano la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale dei comuni.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:

- a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
- b) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
- e) impiegare per la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- f) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- g) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- h) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- i) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

- a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
- d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, i Comuni attuano ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, i Comuni favoriscono i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. È vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.
5. È vietato richiedere denaro in modo petulante e molesto, specie se con bambini, oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, o con modalità travisate per destare l'altrui pietà o compassione, davanti ed in prossimità dei luoghi di culto, dei cimiteri e relative pertinenze, presso le intersezioni stradali, nei parchi pubblici, nelle vie e piazza del centro storico, all'interno ed in prossimità dei mercati, nelle aree prospicienti l'ufficio postale, la stazione ferroviaria, le fermate degli autobus, le case di cura e riposo, davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, davanti o in prossimità di uffici pubblici, ospedali e degli istituti bancari.

Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
3. Fatte salve le deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto.
4. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
5. È altresì proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, inclusi terreni e campi incolti, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie di uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
4. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
5. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorevoli all'insediamento abusivo di soggetti e all'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorevoli all'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani che presentano particolare aggressività devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere. È fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con a bordo e/o al seguito il cane seppur al guinzaglio.
2. È vietato lasciar vagare liberi entro l'abitato e negli spazi pubblici animali di qualsiasi genere.
3. È vietato tosare e lavare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco. I cani in uso alla Protezione Civile dovranno essere in possesso di regolare brevetto di abilitazione per l'attività svolta.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
6. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi e lavare le deiezioni liquide con acqua semplice.
7. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi e pulire le deiezioni liquide degli animali condotti qualora vengano prodotti in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
8. Nelle aree per cani appositamente individuate si applicano le relative norme di utilizzo.
9. Per le colonie feline censite dall'ATS, si applica la specifica normativa.
10. L'attività di spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante è soggetta alle norme specifiche, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 9 - Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria e altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
2. Sempre al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;
 - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. È sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
 - d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;
 - f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - h) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - j) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti;

- k) otturare gli scarichi o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
- l) abbandonare rifiuti sul suolo pubblico;
- m) gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, residui di sigarette, chewingum e rifiuti vari; vedi art. 232bis e 232ter D.Lgs. 152/2006- art. 40 comma 1 lettera b) Legge n. 221/2015.
- n) insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'imbrattamento ed il danneggiamento della pavimentazione quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi e vernici.

Art. 10 - Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
 - d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - g) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.

Art. 11 - Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine procedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine attivano le strutture

comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 12 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno e fabbricato deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le aree private industriali, artigianali, terziarie e commerciali e relative pertinenze devono essere tenute in condizioni di sicurezza nonché diligentemente, ordinate mantenute pulite e per non costituire o divenire elementi edilizi di degrado tali da compromettere il contesto territoriale di riferimento sotto il profilo della sicurezza urbana, di igiene e decoro.
3. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici
5. i proprietari hanno l'obbligo di provvedere a estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta adiacenti alle pubbliche vie, fino al bordo esterno del marciapiede qualora esistente, ovvero per almeno un metro di larghezza dal filo del muro qualora non esista il marciapiede;
6. È vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
7. Per gli edifici privati la rimozione delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella rimozione delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla rimozione d'ufficio addebitandone i relativi costi. L'amministrazione comunale provvederà, se necessario, alla rimozione in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro.

Art. 13 - Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie.

1. È fatto divieto a chiunque di cedere in locazione, consentire l'occupazione a qualsiasi titolo, od ospitare persone in locali privi dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità previsti dalla normativa vigente, in particolare per alloggi:
 - a) privi di servizi igienici propri ed incorporati nell'alloggio;
 - b) alloggi impropri (es. soffitte, seminterrati inabitabili, rustici, box);
 - c) mancanza di impianto di riscaldamento funzionante e di acqua potabile;
 - d) mancanza di disponibilità del reparto cottura;
 - e) in condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute e l'incolumità degli occupanti.

Art. 14 -Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;

- c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione o di altri soggetti autorizzati, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole.
2. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
3. È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo o di intralcio al pubblico transito.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 16 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:
- a) fare il bagno;
 - b) pescare;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive;
 - g) gettare ramaglie varie e residui vegetali lungo i corsi d'acqua;
 - h) gettare qualsiasi tipologia di rifiuto.

CAPO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. È dovere del Comune tutelare e assicurare la quiete pubblica, l'ordine pubblico e il silenzio, quest'ultimo nelle ore notturne, quali presupposti per una migliore qualità della vita cittadina.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee e non, chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'industria o comunque un'attività le quali comportino rumori, fastidio, disagio o insalubrità, deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici

come nelle private dimore, la quiete pubblica, in particolare di coloro che abitano nei pressi della fonte di disturbo, anche qualora ad accusare il disturbo sia una singola persona che, in relazione a condizioni oggettive si trovi in luoghi / spazi più sensibili alla fonte stessa.

3. Particolare attenzione deve essere rivolta all'ora e al luogo in cui il disturbo è prodotto tenendo conto della presenza dei soggetti deboli quali: bambini, anziani, persone malate e svantaggiate.

4. Ai fini di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo è richiesto sempre il rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale sulla zonizzazione acustica, in particolari di quelli relativi al periodo notturno, e comunque verrà particolarmente tutelata la seguente fascia oraria:

a) dalle ore 23:00 alle ore 07:00 nei giorni feriali e dalle ore 23:00 alle ore 09:00 in quelli festivi fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalle singole amministrazioni su richiesta dei singoli esercizi o dei promotori tenendo conto in ogni caso delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Art. 18- Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari di licenza per attività di pubblico spettacolo e pubblico trattenimento, i titolari e i gestori dei negozi di vicinato e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale gioco regolarmente autorizzate e i detentori di altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita ed eventuale consumazione sul posto di prodotti alimentari, devono svolgere le proprie attività in locali riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei. In particolare, l'avvio delle nuove attività in questione deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. A tale normativa devono adeguarsi anche le attività già esistenti nel caso in cui siano oggetto di segnalazione per disturbo della quiete pubblica, anche qualora il disturbo debba riguardare i soli abitanti prossimi all'attività.

2. Nella fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 7.00 non sono ammessi suoni e rumori molesti udibili all'esterno del locale, fatte salve le specifiche deroghe ottenute in seguito ad autorizzazioni per l'organizzazione di manifestazioni con diffusione sonora nell'area esterna al locale.

3. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo adottare accorgimenti tali che possano dissuadere i clienti dal condurre, in entrata e in uscita dal locale, comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi. In estrema ratio il titolare dell'attività è tenuto ad avvisare le forze dell'ordine.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio e sicurezza urbana.

Art. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. le richieste per il rilascio di licenze e/o autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche, aperte al pubblico o in locali pubblici devono essere inoltrate telematicamente allo sportello SUAP o secondo le modalità operative del singolo Comune facendo uso della sola modulistica ivi prevista e comunque dovranno sempre precisare:

- L'orario di inizio e termine
 - Gli accorgimenti adottati volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato arrecare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, fatto salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dai competenti enti pubblici.

Art. 20 - Abitazioni private

1. Fatti salvi regolamenti condominiali più stringenti, nelle abitazioni private non è consentito attivare apparecchiature e/o svolgere attività che possano essere fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 21 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.
4. I proprietari, locatari o gestori dei negozi o locali, anche se sfitti o chiusi, hanno l'obbligo di:
 - pulire le saracinesche e togliere eventuali rifiuti accumulatisi negli spazi;
 - oscurare le vetrine qualora non allestite, attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro delle strade;
 - mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è provveduto ad un decoroso oscuramento delle vetrine.

Art. 22 - Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale e le altre forze dell'Ordine possono disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
3. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 23 - Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli per adulti di natura sessuale riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli per adulti di natura sessuale, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 24 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 26 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.
2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:
 - mediazioni in ambito sociale e penale;
 - mediazione interfamigliare;
 - interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
 - sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.
3. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima.

I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 27 - Minori in difficoltà

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art.403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza.
2. Le strutture comunali di Polizia Locale e dei servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.

TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Alle guardie ecologiche volontarie compete far osservare il presente regolamento ed accertarne le violazioni relativamente alle disposizioni di tutela ambientale di cui all'art.13.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dalle delibere della giunta comunale vigenti e adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge.

Art. 29 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, ad esclusione dell'art. 12 comma 2 e dell'art. 13, fatte salve le disposizioni penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, con le modalità della legge n. 689 del 1981, con facoltà di pagamento di € 100,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 12 comma 2 e dell'art. 13 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 200,00 ad € 1.200,00, con le modalità della legge n. 689 del 1981, con facoltà di pagamento di € 400,00 a titolo di oblazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. All'accertamento della violazione consegue la segnalazione ai competenti uffici tecnici comunali per i provvedimenti di competenza.
3. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il

verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

Art. 30 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 28, in occasione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, l'autorità amministrativa competente, nella determinazione della somma dovuta per la violazione, all'interno dei limiti edittali, dovrà applicare i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..
2. Per le ordinanze ingiunzione relative a verbali per le infrazioni previste dal presente regolamento, per cui sono stati presentati scritti difensivi dove il ricorrente richieda esplicita istanza di riduzione al minimo edittale, ove previsto, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito, ove richiesto abbia immediatamente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o si sia fattivamente adoperato per cessare il comportamento vietato, non risulti essere stato sanzionato negli ultimi 5 anni nella stessa materia regolamentare o legislativa e si sia attivato prima dell'invio dell'istanza di riduzione della sanzione per la riparazione dell'eventuale danno, si applica un importo pari al minimo edittale.

CAPO II NORME FINALI

Art. 31 - Comunicazione

L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 32 - Abrogazioni

Sono abrogati i previgenti Regolamenti di Polizia Urbana adottati dai Comuni dell'Unione, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione	1
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.....	1
Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati.....	1
Art. 3 - Tutela incolumità pubblica	2
Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi.....	3
Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste	3
Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose	3
Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati.....	4
Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali.....	4
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	5
Art. 9 - Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro	5
Art. 10 - Altri comportamenti vietati.....	6
Art. 11 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte	6
Art. 12 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati.....	7
Art. 13 - Divieto di cessione immobili ad uso abitativo in precarie condizioni igienico sanitarie... ..	7
Art. 14 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	7
Art. 15 - Disposizioni sul verde privato.....	8
Art. 16 - Corsi d'acqua	8
CAPO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	8
Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	8
Art. 18- Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	9
Art. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche	9
Art. 20 - Abitazioni private	10
CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE	10
Art. 21 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative	10
Art. 22 - Artisti di strada	11
Art. 23 - Negozi ed articoli per soli adulti	11
Art. 24 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica	11
Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti	12
TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	12

Art. 26 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità	12
Art. 27 - Minori in difficoltà.....	13
TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI	13
CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO	13
Art. 28 - Accertamento violazioni.....	13
Art. 29 - Sanzioni	13
Art. 30 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.....	14
CAPO II NORME FINALI.....	14
Art. 31 - Comunicazione	14
Art. 32 - Abrogazioni.....	14